



DELIBERAZIONE N. 5 DEL 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-20121 E RELATIVI ALLEGATI

## L'ASSEMBLEA

**PREMESSO** che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126 dispone che:

- gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza per gli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità;

**RICHIAMATO** l'art. 11 comma 14 del D. Lgs. 118/2011 secondo il quale, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio finanziari economici, patrimoniali e di bilancio consolidato comuni che assumono valore a giuridico ed autorizzatorio;

Visto il punto 4.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (all. 4.1. al D.Lgs. 118/2011), che individua quali strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 (del D.Lgs. 118/2011);

**PRESO ATTO** che gli schemi di bilancio di previsione finanziario sono stati approvati quale allegato n. 9 al medesimo D. Lgs. 118/2011 e prevedono:

- la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa;
- quale l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato le tipologie per l'entrata e i programmi per la spesa;

**DATO ATTO** che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**DATO ATTO** pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi evidenziate, mediante la voce "di cui FPV";

**DATO ATTO** inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

**DATO ATTO** altresì che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste del Direttore e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli esercizi finanziari 2019-2021;

**ESAMINATI** gli schemi di Piano programma 2019-2021 e di Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi allegati ex D.Lgs. 118/2011 approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 11.3.2019 redatti nel rispetto degli art. 162, 164 e 165 del D. Lgs. 267/00;

**RILEVATO** per quanto concerne la spesa:

- che le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed inefficienze;
- che le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base: del vigente contratto collettivo di lavoro e dell'ordinamento professionale, dei dipendenti attualmente in servizio;
- che lo stanziamento del fondo di riserva stanziato negli esercizi 2019, 2020, 2021 rispettivamente in € 32.000,00 (0,52%), € 29.248,37 (0,47%) e per € 27.929,76 (0,49%) rientra nei limiti fissati dagli articoli 166 e 222 del D. Lgs. 267/2000;
- che lo stanziamento del fondo di riserva di cassa di € 28.000,00 pari allo 0,45%, del totale delle spese finali rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D. Lgs. 267/2000;
- che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta determinato in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione in formazione nell'esercizio 2019, 2020, 2021 nelle seguenti percentuali: 85% nell'anno 2019 pari a € 19.635,03- 95% nell'anno 2020 pari a € 22.751,63 e 100% nell'anno 2021 pari a € 24.070,4

**VISTE:**

- la deliberazione di Assemblea n. 5 DEL 23.4.2018 ad oggetto "APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017" (ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a)  
<http://www.cissborgomanero.it/it/atti?data=2016&C=45#briciole> (selezionare anno 2017)

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell'Interno del 25.1.2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2.2.2019;

**PRECISATO** che il principio contabile sopra citato non definisce la struttura del piano programma ma prevede che tale documento sia definito in coerenza con il principio contabile e con le indicazioni dell'ente capogruppo;

**RILEVATO**, inoltre, che il principio contabile non definisce una tempistica per la definizione del Piano Programma ma è opportuno comunque garantire la sua approvazione entro i tempi previsti per il bilancio di previsione;

**PRECISATO** che ciascun ente associato al Consorzio partecipa alla gestione consortile e si assume l'onere finanziario in rapporto alla sua popolazione residente alla data del 30 giugno (come da vigente Statuto art. 11) dell'esercizio precedente e che, pertanto, si può ritenere che nessun Comune svolga una funzione di capogruppo;

**RILEVATO** che il Coordinamento degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali della Regione Piemonte ha sottoposto ad ARCONET (Ragioneria generale dello Stato) un quesito in merito all'utilizzo del Piano Programma da parte dei Consorzi per la gestione dei servizi sociali, previsti dagli artt. 2 e 31 del D.lgs. 18 agosto 2000 n 267, in assenza del Comune capogruppo;

**CONSIDERATO** che nel Consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali, non è presente un "Comune Capogruppo" che possa fornire a monte gli indirizzi per la redazione del Piano Programma, ma che è l'Assemblea Consortile, quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ad avere competenza sugli atti fondamentali dell'Ente e, pertanto, può adottare il Piano Programma che viene approvato unitamente al bilancio di previsione finanziario

**VISTO** il parere favorevole espressi dall'Organo di Revisione, relativamente al Piano Programma 2019-2021 e al Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativa documentazione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

**VISTO** il D.Lgs n. 118/2011;

**ACQUISITO** il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Direttore/Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione unanime dei presenti

## **DELIBERA**

### **DI APPROVARE:**

- il Piano Programma 2019-2021, come da allegato alla presente quale parte integrante;
  - il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, come da allegato alla presente quale parte integrante;
  - la nota integrativa allegata al Bilancio di previsione finanziario, come da allegato alla presente quale parte integrante;
  - il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2019-2021, come da allegato alla presente quale parte integrante;
- e in sostanza tutti gli allegati come evidenziati nell'articolo 11 del D.Lgs 118/2011.

### **DI DARE ATTO** che:

- la deliberazione di Assemblea n. 5 DEL 23.4.2018 ad oggetto "APPROVAZIONE RENDICONTO ESERCIZIO 2017" (ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a) è visionabile al seguente indirizzo

<http://www.cissborgomanero.it/it/atti?data=2016&C=45#briciole> (selezionare anno 2017)

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**

F.to Geom. Giulio FRATTINI

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott.ssa CLAUDIA FRASCOIA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Consorzio a decorrere dal 26-giu-2019 con Numero 300.

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott.ssa CLAUDIA FRASCOIA

Immediatamente eseguibile

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott.ssa CLAUDIA FRASCOIA

---